

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. **13** DEL 23 MAG. 2019

OGGETTO: Presa d'atto atto di pignoramento presso terzi Fallimento Impresa Costruzione Magri Geom. Anselmo s.pa. Presa d'atto accordo- Rinuncia al procedimento esecutivo da parte del creditore procedente. Pagamento acconto somme.

L'anno duemiladiciannove il giorno **VENTITRÈ** del mese di Maggio presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, sita in Via G.B. Lulli, 42, il Dott. Carlo Turriciano, nominato giusti DD.AA. n.08/GAB del 24/01/2019 e n. 28/GAB del 29/03/2019, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Commissario straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 2 Palermo, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giovanni Tomasino, nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;



VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la delibera n. 10 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Proroga periodo transitorio";

VISTA la nota, prot. n° 11748 del 30/04/2019, assunta al protocollo consortile n° 1703 del 30/04/2019, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 31/05/2019;

Il Dirigente Dott.ssa Lucilla Mazzarisi propone di deliberare:

OGGETTO: Presa d'atto atto di pignoramento presso terzi Fallimento Impresa Costruzione Magri Geom. Anselmo s.pa. Presa d'atto accordo. Rinuncia al procedimento esecutivo da parte del creditore procedente. Pagamento acconto somme.

PREMESSO

che il progetto finanziato dall'ex Cassa per il Mezzogiorno con Convenzione n. 311/87 per un importo di lire 114.000.000.000, prevedeva la costruzione di un invaso e della condotta di allacciamento al torrente Corleone;

-che per diverse vicissitudini collegate alla realizzazione dell'appalto, sono insorti, a seguito della rescissione del contratto di appalto due importanti contenziosi con le imprese appaltatrici Philipp Holzmann e successivamente con l'ATI (Associazione Temporanea di Imprese) DUMEZ -MAGRI ;

-che il contenzioso insorto con la prima impresa appaltatrice Philipp Holzmann, è proseguito sino in Cassazione e si è concluso con lodo arbitrale, che ha visto il Consorzio Alto e Medio Belice soccombente;

- che il secondo contenzioso, è stato promosso, innanzi al Tribunale di Palermo, con atto di citazione notificato il 28/12/2001, avverso il Consorzio di Bonifica 2 Palermo quale successore dell'allora Consorzio di Bonifica del Bacino dell'Alto e Medio Belice, dapprima, dal solo Fallimento dell'Impresa Costruzione Magri Geom. Anselmo, nella qualità di aggiudicataria unitamente alla Dumez S.A. (oggi Vinci Costruzioni Grands Projets s.a.s.) cui si era riunita in associazione temporanea, in relazione al contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione della Diga di Piano Campo sul Fiume Belice, stipulato tra il Consorzio e la predetta società, (ancora in bonis).

- che più precisamente, il Fallimento dell'Impresa Costruzione Magri Geom. Anselmo, ha azionato il contenzioso avverso il Consorzio, per ottenere la condanna dell'Ente al pagamento delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni e per il pagamento dei lavori , previa declaratoria della risoluzione del contratto ex art 1454 c.c., per grave inadempimento della stazione appaltante e conseguente disapplicazione dell'atto di rescissione e risoluzione adottato dalla stessa il 21/10/1995 ex artt. 340 della l. n. 2248 all.F./1865 e 27 del R.D. n. 350/1895;

- successivamente, autorizzata dal Giudice la chiamata in causa, si è costituita nel giudizio incoato dal Fallimento dell'Impresa Costruzione Magri Geom. Anselmo anche la Vinci Costruzioni, quale titolare dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Dumez S.A., in ATI con la Magri Costruzioni;

- che la Vinci Costruzioni (ex Dumez s.a) si costituiva in giudizio, più precisamente, per contestare la pretesa titolarità esclusiva dei crediti e delle azioni derivanti dal contratto di appalto vantata in giudizio dal Fallimento Impresa Magri nonché per chiedere il riconoscimento delle partecipazioni

effettivamente concordate in sede di costituzione dell'ATI, precisamente 80% a Vinci Costruzioni e 20% a Magri, ;

- che con sentenza n. 1353/2013 il Tribunale adito ha ritenuto fondata la richiesta di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'Amministrazione appaltante, e riconoscendo la legittimazione del fallimento Impresa Magri ad azionare i crediti relativi all'appalto, nella misura del 20% e della Vinci Costruzioni nella misura del 80%, ha condannato il Consorzio:

- al pagamento in favore della Curatela Fallimento Magri della somma di € 1.458.563,74 a titolo di risarcimento danni ed interessi compensativi oltre interessi legali dalla decisione al saldo, e di € 371.586,90 oltre interessi legali dalla citazione al saldo e rivalutazione monetaria (..), nonché al pagamento delle spese processuali pari ad € 36.500,00;

- al pagamento in favore della Vinci Costruzioni della somma di € 5.834.254,98 a titolo di risarcimento danni ed interessi compensativi oltre interessi legali dalla decisione al saldo e di € 1.458.947,60 oltre interessi legali dalla citazione al saldo, oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi come sopra nonché al pagamento delle spese processuali pari ad € 58.800,00;

- che la sentenza di primo grado è stata tempestivamente appellata dal Consorzio;

Vista la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 236/2019 depositata in data 01/02/2019 e munita di formula esecutiva in data 21/02/2019, con la quale il Consorzio è stato condannato al pagamento nei confronti della Curatela del Fallimento dell'Impresa costruzioni Magri, della somma di € 958.874,30 oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia di primo grado al saldo e al pagamento della somma di € 371.486,91 oltre interessi al saggio legale, della domanda al saldo, nonché al pagamento in favore della Vinci Costruzioni della somma di € 3.835.497,19 oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia di primo grado al saldo e al pagamento della somma di € 1.485.947,65 oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;

Considerato che con delibera di Giunta n. 284 del 29 luglio 2010 avente ad oggetto "*Consorzi di Bonifica. Riprogrammazione somme*" è stato previsto che "..... la somma di € 31.844.916,85, già assegnata per la realizzazione di Piano Campo e le ulteriori economie che dovessero emergere, con riferimento agli altri lavori realizzati o in corso di realizzazione ... per essere utilizzate con vincolo di destinazione al pagamento dei debiti dei Consorzi di Bonifica della Regione Siciliana, nascenti da sentenze passate in giudicato, da transazioni e/o verbali di conciliazione avanti alle Autorità giudiziarie ovvero per il pagamento di debiti degli enti fornitori degli stessi consorzi che per la loro entità e natura, risultano essenziali per l'esercizio delle attività dei Consorzi....";

Considerato che la superiore somma di € 31.844.916,85, ripartita fra i Consorzi della Sicilia per far fronte al pagamento di debiti, era destinata alla realizzazione di Piano Campo;

Considerato che già con nota prot. n. 6761 del 16/12/2015 il Consorzio, al fine di garantire il pagamento del debito scaturente dal contenzioso in argomento, paventando che le risorse di cui alla delibera di Giunta n. 284 del 29/07/2015, assegnate per far fronte ai debiti di altri Consorzi si esaurissero, richiedeva nelle more al Dipartimento, in via prudenziale e presuntiva rispetto al quasi certo esito infausto del contenzioso, che avrebbe visto soccombente il Consorzio, di accantonare, in favore dell'Ente, la somma di € 6.000.000,00, a valere sui fondi della delibera di Giunta n. 284 del 29/07/2010 avente ad oggetto "*Consorzi di Bonifica. Riprogrammazione somme*";

Considerato che con nota prot. n. 24 del 24/12/2015 l'allora Commissario Straordinario *pro-tempore*, riconoscendo carattere di priorità al pagamento del predetto debito nei confronti del fallimento Impresa Magri e della Vinci Costruzioni, il cui importo complessivo giusta sentenza di condanna di primo grado ammontava già ad € 9.218.635,22, invitava il competente Dipartimento a dare seguito alle attività di competenza per l'accantonamento della succitata somma, a valere sui fondi residui di cui alla delibera di Giunta Regionale di Governo n. 284/2010;

Visto l'atto di precetto notificato al Consorzio in data 06/03/2019 con il quale il Fallimento Impresa Costruzioni Magri Geom. Anselmo s.p.a. agendo in forza della sentenza non definitiva n. 236/2019, ha intimato al Consorzio di Bonifica 2 Palermo di pagare la somma di € 1.489.587,96 oltre interessi



legali dal 22/02/2019 al saldo effettivo e le successive tutte occorrendo, comprese le spese di notifica dello stesso provvedimento;

Vista la nota prot. n. 947 del 06/03/2019 con la quale il Consorzio ha richiesto al Dipartimento di volere porre in essere le attività di relativa competenza finalizzate a trasferire al Consorzio la somme scaturenti dalla condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 236/2019 munita di formula esecutiva, a valere sui fondi residui di cui alla delibera di Giunta Regionale di Governo n. 284/2010 per consentire all'Ente di provvedere al pagamento di quanto statuito con sentenza, riconoscendo in forza del succitato atto di precetto notificato in data 06 marzo 2019, carattere di priorità ed urgenza;

VISTO l'atto di pignoramento presso terzi promosso dal fallimento della Impresa Costruzioni Magri Geom Anselmo spa, notificato al Consorzio in data 28/03/2019 ed assunto al protocollo n. 1237 del 28/03/2019;

Vista la nota assunta al prot. n. 1238 del 28/03/2019 con la quale l'Avv. Candia, legale incaricato dall'Ente di assistere il Consorzio nella procedura esecutiva incoata, ha comunicato, di avere preso contatti con il legale della Curatela rappresentando l'opportunità di un confronto con l'Amministrazione prima di dare ulteriore corso al procedimento di esecuzione e ciò al fine di scongiurare il blocco delle attività consortili scaturente dal pignoramento de quo, con conseguenti gravissimi pregiudizi non solo per l'Ente ma anche per il comparto agricolo, stante l'ormai prossima campagna irrigua;

Vista la nota consortile prot. n. 1247 del 29/03/2019 con la quale, è stato trasmesso il succitato atto di pignoramento della Curatela fallimento al Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale;

Vista la nota dipartimentale prot. n. 8046 del 04/04/2019 con la quale in riscontro alle precedenti note consortili, prot. n. 947 del 08/03/2019 e prot. n. 1247 del 29/03/2019 veniva comunicato, una disponibilità finanziaria, per far fronte al pagamento del debito di cui pignoramento, di € 864.000,00 sul relativo capitolo, rappresentando che si stava altresì provvedendo a richiedere la riproduzione della somma per l'esercizio finanziario 2019, al fine del successivo provvedimento di liquidazione di quanto dovuto a seguito di pignoramento Curatela Fallimento Magri;

Considerato che nelle more l'Amministrazione, con l'assistenza del proprio legale, al fine di scongiurare il blocco delle attività gestionali derivante dal pignoramento, ha ritenuto di incontrare il Curatore del fallimento dell'Impresa Magri Costruzioni, per verificare la disponibilità del creditore pignorante ad una rinuncia al pignoramento, e ciò a fronte dell'impegno assunto del Consorzio di provvedere, in via stragiudiziale, al pagamento di quanto dovuto, giusta piano di rientro, da concordare all'esito di una ricognizione delle somme disponibili;

Considerato che a seguito dell'incontro tenutosi in data 09/04/2019 e delle interlocuzioni intercorse, tra i legali del creditore procedente e del Consorzio, si è addivenuti ad un accordo;

Vista la corrispondenza intercorsa ed in particolare la nota trasmessa al legale del Fallimento Impresa Costruzioni Magri Geom. Anselmo, Avv. Piazza, prot. n. 1569 del 12/04/2019 con la quale l'Avv. Candia, legale incaricato dall'Ente, ha confermato che *"a seguito dell'immediata rinuncia da parte del Fallimento della Impresa Costruzioni Magri Geom. Anselmo all'incoato procedimento esecutivo, il Consorzio procederà senza indugi alla corresponsione della somma di € 200.000,00 e successivamente al 30 giugno 2019 e previa ricognizione economica dell'Ufficio ragioneria, al pagamento dell'ulteriore importo di € 300.000,00."*

DATO ATTO che con la succitata nota prot. n. 1569 del 12/04/2019, è stato altresì precisato che il Consorzio si riserva, la volontà di ripetere le somme pagate e di ricorrere per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 236/2019 della Corte di appello di Palermo;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1570 del 12/04/2019, trasmessa via pec dall'Avv. Piazza, procuratore e difensore del Fallimento Impresa Magri Geom. Anselmo, con la quale veniva comunicato che nulla ostando da parte del creditore procedente allo svincolo del terzo pignorato, non avrebbe proceduto ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi;

Considerato che la succitata nota è stata altresì notificata all'Istituto bancario nella qualità di terzo pignorato a di procedere allo svincolo del pignoramento;

Vista la nota consortile prot. n. 1585 del 16/04/2019 con la quale, facendo seguito alla nota prot. n. 1570 del 12/04/2019, trasmessa via pec dall'Avv. Piazza, l'Istituto bancario terzo pignorato, veniva sollecitato ad attivare le procedure per lo svincolo delle somme pignorate e ciò al fine di evitare il blocco delle attività gestionali dell'Ente;

Vista la nota trasmessa dalla banca, assunta a prot. n. 1630 del 18/04/2019, con la quale si rappresenta che al fine di rendere inefficace il pignoramento *de quo* e svincolare le somme, all'istanza di rinuncia da parte del creditore pignorante, dovrà seguire una dichiarazione che attesti la perenzione del termine processuale previsto per l'iscrizione a ruolo;

VISTA la dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. del 14/05/2019 prodotta dall'Avv Piazza, con la quale il creditore procedente Fallimento Impresa Costruzioni Magri Geom Anselmo s.p.a., dichiara che *"stante il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito dall'art. 543 c.p.c., scaduto ieri in data 13/05/2019 il pignoramento presso terzi indicato in epigrafe è divenuto inefficace"*;

Considerato che la succitata dichiarazione già in data 14/05/2019 è stata inoltrata alla tesoreria per dare seguito all'immediato svincolo del conto corrente;

Vista la nota consortile prot. n. 1721 del 02/05/2019 trasmessa al Dipartimento, con la quale, al fine di onorare l'accordo sopra richiamato con il legale difensore della Curatela Fallimentare, si provvedeva a sollecitare l'accreditamento della somma di € 864.000,00, somma già richiesta per la riproduzione ed al contempo si chiede di avviare con urgenza l'iter amministrativo/ finanziario per reperire le somme di cui alla sentenza 236/2019;

Vista la nota prot. n. 14532 del 15/05/2019 con la quale il Dipartimento, con riferimento alla succitata nota consortile, comunicava che a seguito un'ulteriore verifica riguardo all'effettiva disponibilità finanziaria sul capitolo 546405, *"la somma disponibile per far fronte al pagamento di che trattasi tramite i fondi di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 284/2010 è pari ad € 184.197,83"*;

Vista la nota prot. n. 1949 del 16/05/2019 con la quale in riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 14532 del 15/05/2019, si richiedeva l'accreditamento della somma indicata di €184.197,83 ritenendolo un mero acconto sulle maggiori somme che l'Assessorato avrebbe dovuto accantonare in virtù della richiamata delibera di Giunta 284/2010 e più volte dal Consorzio sollecitate;

Ritenuto pertanto a fronte della rinuncia da parte del Fallimento Impresa Costruzioni Magri Geom Anselmo s.p.a di dovere provvedere, alla corresponsione della somma concordata di € 200.000,00 a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, giusta nota prot. n. 1569 del 12/04/2019;

Considerato che nelle more che vengano erogate le relative somme da parte dall'Assessorato l'Ente dovrà provvedere ad un'anticipazione con fondi propri;

Vista la delibera n. 12 del 13/05/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale di previsione 2019-2021 ad oggi al vaglio dell'organo di vigilanza per l'approvazione di competenza;

Considerato che dovrà darsi seguito alla relativa variazione del Bilancio 2019-20121 non appena lo stesso sarà approvato dall'organo di vigilanza;

Il presente provvedimento verrà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti;
in conformità alle premesse:

PROPONE DI DELIBERARE

1. di prendere atto del pignoramento presso terzi promosso dal Fallimento della Impresa Costruzioni Magri Geom Anselmo spa, notificato al Consorzio in data 28/03/2019, ed assunto al prot. n. 1237 del 28/03/2019;
2. di prendere atto della dichiarazione ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. del creditore procedente Fallimento Impresa Costruzioni Magri Geom Anselmo s.p.a., giusta la quale si dichiara che *"stante*



il mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito del 13/05/2019, scaduto in data 13/05/2019 il pignoramento presso terzi è divenuto inefficace”;

3. di prendere atto della nota prot. n. 1569 del 12/04/2019, che anche se non materialmente allegata, fa parte integrante della presente deliberazione, con la quale il Consorzio, per il tramite del legale incaricato, Avv. Candia, a fronte della succiata rinuncia alla procedura esecutiva da parte del Fallimento della Impresa Costruzioni Magri Geom. Anselmo e nelle more di definire, previa ricognizione economica, la possibilità di un piano di rientro del debito, conferma l’impegno a corrispondere al creditore procedente “senza indugi” a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, la somma complessiva di € 200.000,00, senza rinuncia dell’Ente, alla ripetizione delle somme pagate e fatta salva la facoltà di ricorrere per cassazione avverso la sentenza non definitiva n. 236/2019 della Corte di appello di Palermo;

4. di impegnare, liquidare e pagare in favore del Fallimento Impresa Magri Geom Anselmo spa a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, la somma complessiva di € 200.000,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente avente il seguente  gravando la relativa somma sul capitolo n. 1341 del Bilancio Pluriennale 2019-2021 per il corrente esercizio finanziario;

5. di provvedere con successivo provvedimento, giusta accordo di cui alla nota prot. n. 1569 del 2019, successivamente al 30 giugno p.v., e previa ricognizione economica dell’Ufficio Ragioneria, alla corresponsione dell’ulteriore importo di € 300.000,00, in favore del Fallimento Impresa Magri Geom Anselmo spa;

6. di riservarsi di approvare con successivo provvedimento il piano di rientro per l’estinzione debito che dovrà essere concordato e formalizzato con il Fallimento Impresa Magri Geom Anselmo spa;

7. di provvedere alla variazione del Bilancio pluriennale 2019-2021 approvato con delibera n. 12 del 13/05/2019, successivamente all’approvazione di competenza dell’organo di vigilanza;

8. di dare esecuzione immediata alla presente determina nelle more della pubblicazione.

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott. ssa Lucilla Mazzanti

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

1. di approvare la proposta, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intende espressamente richiamata e confermata avente ad oggetto:

“Preso d’atto atto di pignoramento presso terzi Fallimento Impresa Costruzione Magri Geom. Anselmo s.pa. Preso d’atto accordo- Rinuncia al procedimento esecutivo da parte del creditore procedente. Pagamento acconto somme”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Tomasino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Carlo Domenico Turriciano